

Bologna 30 Novembre 2015



STUDIO GNUDI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Principali novità fiscali 2015 – Modifiche alla disciplina degli interessi passivi

Modifiche apportate dall'art. 4 del D.Lgs.147/2015 (Decreto) in tema di deducibilità degli interessi passivi: **sommario** delle principali novità


- a) Modifiche apportate all'art. 96 del TUIR in tema di deduzione degli interessi passivi, agendo sulla composizione del Risultato Operativo Lordo ai fini fiscali;
- a) Abrogazione di norme che limitavano la deducibilità in capo all'emittente, non quotato, degli interessi passivi derivanti dall'emissione di Prestiti Obbligazionari (art. 3, co 115, della legge 549/1995 - c.d. Legge Prodi; art. 32,co 8, della Legge 83/2012);
- b) Modifica della norma di favore e «speciale» in tema di deducibilità degli interessi passivi derivanti da finanziamenti assistiti da ipoteca, applicabile a particolari soggetti che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare (art.1, comma 36, della Legge 244/2007).

Entrata in vigore:

le modifiche in commento entrano in vigore dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.147/2015 (7 ottobre 2015).

Per i soggetti «con esercizio coincidente con l'anno solare», quindi, dal periodo di imposta **2016 (con esercizio sociale avente inizio dall'1.1.2016)**.

PREMESSA: inquadramento generale delle norme sugli interessi passivi:



Art. 96 del TUIR – disciplina generale

La norma dispone che :

- Gli INTERESSI PASSIVI (e oneri assimilati) sono deducibili sino a concorrenza degli INTERESSI ATTIVI (e proventi assimilati); (Cfr. def.ni ex CM19/E del 2009 + 38/E del 2010).
- Nel caso in cui gli Interessi passivi siano superiori a quelli attivi, l'eccedenza può essere dedotta sino a concorrenza **del 30% del ROL** - risultato operativo Lordo, afferente la gestione caratteristica, secondo una precisa definizione data dalla norma contenuta al secondo comma dell'art. 96 del TUIR.
- L'ulteriore eccedenza può essere dedotta nei successivi periodi di imposta, senza limiti di tempo, a condizione che nei successivi esercizi si generi ROL (nella misura del 30%) tali da «coprire» l'eccedenza di interessi passivi.
- Anche la quota (del 30%) di ROL non utilizzato in un periodo di imposta può essere portato in aumento del 30% del ROL relativo ai periodi di imposta successivi, senza limiti di tempo.
- Norme di particolare favore sono previste per le società che aderiscono al consolidato fiscale domestico, consentendo loro di compensare le eccedenze di interessi passivi di una delle società partecipanti al consolidato fiscale con altre eccedenze di ROL generatesi in altre società partecipanti.

Excursus disciplina previgente

Nello scenario preesistente le modifiche apportate dal Decreto, l'intento del legislatore era stato quello:

- di non discriminare i gruppi di società che avevano delocalizzato la produzione per il tramite di controllate estere «virtualmente» consolidabili (previa verifica delle condizioni tutte ex art. 117, 120 e 132 del TUIR, al pari delle controllate residenti) consentendo l'inclusione dei relativi ROL, rispetto ai gruppi di società con controllate residenti nei quali, attraverso l'opzione al regime di consolidato fiscale domestico, era possibile fruire delle rispettive eccedenze di ROL ad abbattimento delle eccedenze di interessi passivi riportate alla *fiscal unit*;
- ❑ Visti i potenziali effetti distorsivi (ed i facili raggiri) che tale regime aveva prodotto (cfr. critiche espresse da Assonime nella Circ. 46/2009);
- ❑ Ravvisata la necessità di agevolare e/o rendere maggiormente attrattivo e competitivo il regime fiscale delle imprese che scelgono di stabilire in Italia la propria *fiscal unit* (sia ad opera di soggetti residenti che «non residenti»), anche:
 - a) attraverso il richiamo di dividendi da società estere, attuando i flussi finanziari di ritorno correlati all'investimento partecipativo estero;
 - b) Indipendentemente dal regime di tassazione prescelto (opzione per il consolidato domestico o meno)

Modifiche all'art. 96 del TUIR in tema di ROL

In tale contesto, si inseriscono le modifiche apportate dall'art.4 del Decreto all'art. 96 del TUIR che prevedono in combinato:

- ❑ Da un lato, l'abrogazione del comma 8 dell'art. 96 del TUIR che consentiva l'utilizzo del ROL delle società PARTECIPATE ESTERE, attraverso il meccanismo del consolidamento «virtuale» delle medesime partecipate, in vigenza di una opzione di consolidato fiscale domestico, verificate le condizioni di inclusione virtuale consolidato;
- ❑ Dall'altro, la modifica del comma 2 dell'art. 96 del TUIR, in merito al calcolo del R.C risultato operativo lordo - valevole ai fini della deduzione delle eccedenze di interessi passivi - prevedendosi l'aggiunta («in ogni caso») dei dividendi incassati dalle partecipate estere controllate a norma dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del C.C, a prescindere da:
 - a) alcuna opzione per il regime di tassazione di gruppo;
 - b) e dall'inserimento «virtuale» delle controllate estere nel perimetro di consolidato fiscale.



Di fatto la deduzione delle eccedenze di interessi passivi sarà riconosciuta, rispetto al previgente calcolo ed a parità di ROL, in funzione del 30% dei flussi finanziari di ritorno dell'investimento partecipativo.

NUOVA composizione di ROL ex art. 96 TUIR, ai fini della deduzione delle eccedenze di interessi passivi:

R.O.L.



DIFFERENZA fra:

Valore della Produzione A) dell'art. 2425 del C. C. (*)
e Costi della Produzione B) di cui art. 2425 del C.C. (*)

+ Ammortamenti delle immob.ni materiali ed immateriali di cui al n. 10 lett. a) et b) dell'art. 2425 del C.C. (*)

+ Canoni di leasing per i beni strumentali (*)

+ **dividendi incassati** da società **ESTERE controllate** ex art. 2359, 1° co, punto 1) del C.C.

NEW

= ROL → **RISULTATO OPERATIVO LORDO** da utilizzare nella misura del 30% per la copertura di eccedenze di interessi passivi rispetto a quelli attivi

Per i Soggetti **IAS adopter** si assumono le voci di conto economico corrispondenti

osservazioni e termini a confronto fra «vecchia» e «nuova» disciplina

A conclusione, ed ai fini comparativi, si osserva che:

- si è voluto mantenere salda la volontà previgente di «non discriminare» le società controllanti italiane che ramificano all'estero, consentendo l'aggiunta dei dividendi esteri, a garanzia del principio della «libertà di stabilimento» (in realtà, in alcuni casi, possono essere avvantaggiati i «gruppi esteri» rispetto «ai gruppi residenti» - i.e. *sub holding* estera);
- nel previgente sistema, il ROL che si poteva attingere dalle «consolidate virtuali» era una misura quantitativamente e generalmente SUPERIORE all'attuale entità incrementativa costituita dai DIVIDENDI; ora, possibile discriminazione fra «gruppi italiani» e «gruppi esteri» se il Rol è > dei dividendi;
- occorrerà fare una pianificazione attenta (anche dal punto di vista temporale) del ritorno economico delle partecipate estere e delle politiche di distribuzione dei DIVIDENDI delle stesse in caso di sovra-indebitamento della controllante e/o delle controllate residenti, in quanto la norma richiede che sia avvenuto l'INCASSO effettivo dei dividendi (elemento oggettivo e temporale), per il suo valido utilizzo ai fini del conteggio del 30% (a scapito delle politiche di re-investimento degli utili);
- Il calcolo del beneficio netto dei dividendi incassati dalla controllata estera, nella misura dell'aliquota IRES vigente (27,5%) a copertura delle eventuali eccedenze di interessi passivi (nella misura del 30%), dovrà tenere conto dell'imposta IRES sul 5% dei dividendi incassati dalle controllate in regime di PEX, in caso di provenienza da paesi *white list*.

Deducibilità degli Interessi Passivi su Prestiti Obbligazionari di società a ristretta base azionaria (soppressione ex Legge Prodi)

L'art. 4, primo comma, lettera b) del Decreto sopprime la norma introdotta nel 1995 (c.d. Legge Prodi – n. 549/95, art. 3 comma 115) che imponeva alcune limitazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi da Società non quotate - diverse dalle banche e da società di progetto – qualora fossero superati determinati parametri di rendimento al momento dell'emissione (il doppio, ovvero i due terzi del tasso di riferimento, rispettivamente per le obbligazioni quotate e quelle non quotate).

La norma del 1995 (ex L. Prodi), a carattere antielusivo, era stata introdotta per contrastare l'arbitraggio legato alla deducibilità – ad aliquota piena IRPEG/IRES – in capo alle società emittenti degli interessi passivi sulle obbligazioni a fronte di una tassazione di molto inferiore - imposta sostitutiva IRPEF - in capo alle persone fisiche detentrici delle obbligazioni.

Non ha più ragione d'essere, in quanto:

- i tassi di riferimento a cui ancorare i rendimenti delle obbligazioni con caratteristiche da consentirne la deducibilità fiscale in capo alla emittente, sono attualmente molto bassi (prossimi allo zero - Tasso di Riferimento attualmente pari allo 0,05%);
- vi è sostanziale equiparazione delle aliquote - ai fini della deducibilità IRES (al 27,5%, con prospettiva riduzione) per la società emittente e quella sostitutiva per la tassazione dei proventi attivi per le persone fisiche (al 26%).

segue: deducibilità degli Interessi Passivi su Prestiti Obbligazionari di società a ristretta base azionaria

Vengono, pertanto, eliminati:

- il riferimento all'art. 3, comma 115, dalla c.d. Legge Prodi del 1995, rimando nell'art. 96, comma 6, del TUIR, che imponeva i limiti di deducibilità;
- il comma 8 dell'art. 32 D.L. n. 83/2012 (per esigenze di coordinamento).



A seguito di tale disposizione, la deducibilità degli interessi passivi sulle obbligazioni emesse da società a ristretta base azionaria (non quotate) è pertanto ancorata alle **regole ordinarie** previste dal medesimo articolo 96 del TUIR - nei limiti degli interessi attivi e del 30% del ROL.

Entrata in vigore: per gli interessi passivi sui prestiti obbligazionari imputati agli esercizi relativi ai periodi di imposta successivi all'entrata in vigore (7 ottobre 2015) – e, quindi, di norma, a far tempo dall'esercizio 2016; la disposizione esplica effetto sia con riferimento ai nuovi prestiti obbligazionari che verranno emessi, sia per quelli già in essere (verificate le condizioni «generali» di deducibilità ex art. 96 del TUIR).

Deducibilità integrale degli Interessi passivi per le società Immobiliari

Il Decreto (all'art. 4, comma 4) è intervenuto a definire più compiutamente l'ambito soggettivo della normativa speciale (art. 1, comma 36, della Legge 244/2007) che consente l'integrale deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili destinati alla locazione da parte delle società immobiliari.

In *primis* è dalla definizione di società immobiliare che deriva il regime di favore per l'integrale deducibilità degli interessi passivi, ovvero quello «condizionato» di cui dell'art. 96 del TUIR.

Il regime di **integrale deducibilità** spetta:

alle società che svolgono in maniera **effettiva** e **prevalente** l'**attività immobiliare**:



Si considerano tali le società nelle quali si verificano **congiuntamente** due requisiti, uno di natura patrimoniale ed uno di natura reddituale:

1. il valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte (> 50%) dal VALORE NORMALE degli immobili destinati alla locazione (al termine dell'esercizio, tramite una perizia di stima/stima interna?);
2. i ricavi sono costituiti per ALMENO i 2/3 (> o = del 67%) DA CANONI DI LOCAZIONE o di AFFITTO di AZIENDE il cui valore complessivo sia **prevalentemente** costituito dal VALORE NORMALE di fabbricati.

segue: deducibilità integrale degli Interessi passivi per le società Immobiliari

La norma ha quindi il pregio di dirimere i contrasti interpretativi sorti in precedenza in ambito SOGGETTIVO (Circ. 19/E del 2009 in tema di equiparazione fra acquisto e costruzione; Circ. 37/E del 2009 in tema di «immobiliari di gestione»; Circ. 7/E del 2013 circoscrizione del regime di favore alla sola «gestione passiva» degli immobili, contrapponendosi alla «gestione attiva» in caso di servizi accessori, da cui i noti e correlati contrasti giurisprudenziali).

Rimangono valide le interpretazioni di prassi fornite in ambito OGGETTIVO:

- Equiparate le modalità di acquisto tramite indebitamento: mutuo ipotecario / leasing (quest'ultimo assicura, fra l'altro, il legame imprescindibile fra bene e finanziamento Circ. 37/E del 2009);
- Non sono rilevanti le distinzioni fra immobili strumentali e/o patrimonio (Circ. 19/E + 37/E del 2009), esclusi gli immobili-merce;
- Il finanziamento deve avere ad oggetto gli stessi immobili - che ne costituiscono la garanzia - destinati alla locazione, sia che si tratti di immobili strumentali (natura/destinazione) che di immobili a patrimonio, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia del finanziamento (Circ. 19/E + 37/E del 2009).